



Tribunale di Cremona

Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)

Giudice Delegato: Dott. ANDREA MILESI

Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione

Procedura: 00 - PARISI MANUELA

Surroghe incluse: NO

Int. Post-Fall inclusi: NO

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tempestive + Tardive

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
1 00-00001 20/02/2025	REGIONE LOMBARDIA PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA N. 1 20124 MILANO MI PEC Creditore: presidenza@pec.regione.lombardia.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 80050050154	1.062,84	131,65	1.062,84	131,65	0,00	1.062,84	131,65	0,00
Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 1.062,84 al privilegio generale ex art. 2752 comma 3 c.c. come da domanda per euro 131,65, categoria Chirografari ; come da domanda oltre interessi dal dovuto		IL LIQUIDATORE AMMETTE IL CREDITO: per euro 1.062,84 al privilegio generale ex art. 2752 comma 3 c.c. come da domanda per euro 131,65, categoria Chirografari ; come da domanda oltre interessi dal dovuto							
2 00-00002 04/04/2025	TEVERE SPV SRL c/o Avv. Grilletta Francesco Milano PEC Creditore: teverespv srl@legalmail.it francesco.grilletta@milano.pecavvocati.it PEC Domiciliatario: francesco.grilletta@milano.pecavvocati.it Codice fiscale creditore: 16405691003	282.408,17	121.823,36	0,00	247.393,60	156.837,93	278.991,07	0,00	128.703,19
Trattasi di credito sorto a seguito di erogazione di un un mutuo fondiario di originari € 265.000,00 garantito da contestuale iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Valiano Cremasco (CR) via Lelio Basso n. 4, in proprietà tra i signori Parisi Manuela e Fabiano Paolo. L'istante richiede l'ammissione come di seguito dettagliata: - per euro 247.393,60 , Categoria Ipotecari privilegiati ex art. 2855 cc per capitale residuo mutuo fondiario n. 235890 del 27/05/2008, in solido con Fabiano Paolo, - per euro 7.192,75 , Categoria Ipotecari , privilegiati ex art. 2855 cc per quota capitale rate insolite ante biennio all'01/05/2013, - per euro 27.821,82 , Categoria Ipotecari , privilegiati ex art. 2855 cc per interessi di mora su capitale residuo e quote capitale scadute dal 01/01/2023 al 13/02/2025, - per euro 10.847,41, Categoria Chirografari, per interessi corrispettivi rate insolite ante biennio all'01/05/2013, - per euro 110.975,95, Categoria Chirografari, per interessi di mora su capitale residuo e quote capitale rate scadute dal 01/05/2013 al 31/12/2022,		Trattasi di credito sorto a seguito di erogazione di un un mutuo fondiario di originari € 265.000,00 garantito da contestuale iscrizione sull'immobile sito in Valiano Cremasco (CR) via Lelio Basso n. 4, in proprietà tra i signori Parisi Manuela e Fabiano Paolo. L'istante ha richiesto l'ammissione come di seguito dettagliata: - per euro 247.393,60 , Categoria Ipotecari privilegiati ex art. 2855 cc per capitale residuo mutuo fondiario n. 235890 del 27/05/2008, in solido con Fabiano Paolo, - per euro 7.192,75 , Categoria Ipotecari , privilegiati ex art. 2855 cc per quota capitale rate insolite ante biennio all'01/05/2013, - per euro 27.821,82 , Categoria Ipotecari , privilegiati ex art. 2855 cc per interessi di mora su capitale residuo e quote capitale scadute dal 01/01/2023 al 13/02/2025, - per euro 10.847,41, Categoria Chirografari, per interessi corrispettivi rate insolite ante biennio all'01/05/2013, - per euro 110.975,95, Categoria Chirografari, per interessi di mora su capitale residuo e quote capitale rate scadute dal 01/05/2013 al 31/12/2022,							
Il liquidatore osserva e rileva ed eccepisce che : - l'istante non ha allegato la nota di iscrizione ipotecaria, pertanto, non è possibile verificare che nell'iscrizione sia indicato il capitale garantito, l'entità delle spese, e la misura degli interessi. Ne consegue che l'importo richiesto a titolo di capitale residuo (evincibile questo sì dal piano di ammortamento allegato alla domanda di insinuazione al passivo) dovrà allo stato essere ammesso al grado chirografario; - non risultano inoltre documentati né la data di risoluzione		A seguito dei rilievi del liquidatore, sono pervenute osservazioni scritte e documentazione in merito alla nota di iscrizione ipotecaria, alla risoluzione del contratto di mutuo, al grado ipotecario delle rate scadute originariamente non documentate insistendo per l'ammissione come da domanda. E' altresì pervenuto in data 02/09/2025 conteggio con ricalcolo interessi. Il liquidatore osserva che: - l'apertura della presente procedura (13/02/2025) è stata preceduta dalla trascrizione in data 11/06/2014 dell'atto di pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia, pertanto, ai fini del							

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliario	RICHIESTA DEL CREDITORE			PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo		Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso

del contratto nè l'ammontare delle rate scadute e rimaste impagate anteriormente alla risoluzione: il piano di ammortamento allegato è, infatti, quello originario; - l'apertura della presente procedura (13/02/2025) è stata preceduta dalla trascrizione - in data 11/06/2014, a cura della banca mutante e dante causa dell'istante - dell'atto di pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia, pertanto, ai fini del calcolo interessi ex art. 2855 c.c. è da quella data che si deve andare a ritroso;

- l'art. 2855 cc. dispone "qualunque sia la specie di ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione". Si collocano, pertanto, al chirografo gli interessi moratori in quanto non prodotti dal capitale ma dal ritardato pagamento dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza del 2 marzo 2018 n. 4927 e Cass. civ. sez. I, sentenza del 30 agosto 2018 n. 18312).

Si invita, pertanto, l'istante a fornire un nuovo dettaglio del calcolo degli interessi.

- l'istante è, inoltre, creditore anche del sig. Fabiano Paolo, coobbligato solidale, sottoposto alla procedura liquidatoria n. 30/2025 pendente avanti il Tribunale di Milano.

Pertanto, ferma restando l'eventuale ammissione del credito per l'intero, ai sensi dell'art. 160 CCII, ove ne sia fornita prova idonea, si precisa sin d'ora che in sede di riparto si procederà a dedurre eventuali somme accreditate all'istante nell'ambito della predetta procedura di liquidazione controllata, nonché delle procedure esecutive riunite rge n. 97/2015 - 182/2014 - 74/2021, pendenti presso il Tribunale di Cremona, eccettuando tuttavia sin s'ora che le dette somme, quand'anche attribuite in sede di procedura esecutiva individuale, debbono necessariamente intendersi come meramente provvisorie e sottoposte alla ripartizione ed effettiva attribuzione nell'an e quantum in seno alla presente procedura concorsuale di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra rilevato, allo stato, il liquidatore PROPONE l'ammissione di € 247.393,60 quale capitale residuo al rango chirografario, in assenza della nota di iscrizione ipotecaria. Il liquidatore PROPONE invece l'esclusione della somma di € 157.748,61 di cui:
- € 7.192,75 quale capitale rate insolite non documentato;
- € 150.555,86 quali interessi da RICALCOLARSI alla luce di quanto sopra rilevato.

calcolo interessi ex art. 2855 c.c. è a quella data che si deve aver riguardo;

- l'art. 2855 comma 2 c.c. dispone "qualunque sia la specie di ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione";

- si collocano, invece, al chirografo gli interessi moratori in quanto non prodotti dal capitale ma dal ritardato pagamento dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza del 2 marzo 2018 n. 4927 e Cass. civ. sez. I, sentenza del 30 agosto 2018 n. 18312).

Gli ulteriori interessi maturati successivamente vanno sì riconosciuti al grado ipotecario, ma ex art. 2855 comma 3 c.c. essi vanno conteggiati al tasso legale e riconosciuti sino alla data di intervenuta vendita del bene garantito (nel caso di specie luglio 2024). Su tutte vedasi, oltre il dettato normativo, Cass. civ. Sez. III n. 17044/2014, relatore De Stefano.

- si precisa, infine, che l'istante è creditore anche del sig. Fabiano Paolo, coobbligato solidale, sottoposto alla procedura liquidatoria n. 30/2025 pendente avanti il Tribunale di Milano. Pertanto, ferma restando l'ammissione di credito nella presente procedura liquidatoria, del credito per l'intero, ai sensi dell'art. 160 CCII, si precisa sin d'ora che in sede di riparto si procederà a dedurre eventuali somme accreditate all'istante nell'ambito della predetta procedura di liquidazione controllata, nonché delle procedure esecutive riunite rge n. 97/2015 - 182/2014 - 74/2021, pendenti presso il Tribunale di Cremona, eccettuando tuttavia sin s'ora che le dette somme, quand'anche attribuite in sede di procedura esecutiva individuale, debbono necessariamente intendersi come meramente provvisorie e sottoposte alla ripartizione ed effettiva attribuzione nell'an e quantum e graduazione in seno alla presente procedura concorsuale di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra rilevato, considerata la precisazione documentale fornita, il liquidatore, a parziale modifica della propria proposta, AMMETTE:

- € 247.393,60 quale capitale residuo al rango privilegio ipotecario, art. 2855 cc, come richiesto nella domanda di ammissione;
- € 7.192,75 per quota capitale rate insolite ante biennio all'01/05/2013, al rango privilegio ipotecario ex art. 2855 comma 2 cc, come richiesto nella domanda di ammissione;
- € 24.404,72 per interessi legali maturati dal 2015 (anno successivo a quello del pignoramento) sino alla vendita (19/07/2024), al privilegio ipotecario ex art. 2855 comma 3 cc; (rideterminati dal liquidatore sul capitale di cui sopra, con esclusione della maggior somma di € 1.189,70 in quanto calcolata

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso

Si invita l'istante ad integrare, eventualmente, la documentazione.									
Il liquidatore ESCLUDE la complessiva somma di € 128.703,19 di cui: € 12.496,52 quale maggior somma da ultimo indicata ma non giustificata quale capitale residuo nei conteggi post osservazioni da ultimo pervenute in punto capitale, non richiesta nella domanda originale nè nelle osservazioni , € 1.189,70 quale maggior somma da ultimo imputata a interessi legali privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. dal 2015 non dovuti poichè calcolati su un capitale maggiore rispetto a quello richiesto e oggetto di domanda di ammissione al passivo (sul quale quindi è stata riconosciuta la ricalcolata minor somma di € 24.404,72); € 102.548,41 quali maggiori/diverse somme a titolo di interessi successivi al 01/01/2015 al chirografo ricalcolati dal creditore nei conteggi interessi da ultimo pervenuti e non giustificata nelle modalità di calcolo nè giuridicamente; € 12.468,56 quali maggiori/diverse somme ricalcolate a titolo di interessi successivi al 19/07/2024 genericamente indicata nei conteggi interessi da ultimo pervenuti e non giustificata nelle modalità di calcolo nè giuridicamente. Somme che, oltretutto, complessivamente indicate, risulterebbero comunque superiori, se sommate a quelle ammesse, all'importo complessivo a vario titolo originariamente richiesto con la domanda di ammissione al passivo e con le osservazioni.									
3	00-00003 14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE via Fabio Filzi n. 40/F 26100 Cremona CR	82.588,91	34.453,93	0,00	82.588,91	34.453,93	0,00	IL LIQUIDATORE AMMETTE IL CREDITO: - per euro 34.453,93, Categoria Chirografari, come richiesto. - per euro 35.595,20 , in privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 cc n. 1 art 2778 cc come richiesto. - per euro 130,56 , al privilegio grado 7 artt. 2758 e 2749 cc n. 7 art 2778 cc come richiesto. ; - per euro 1.540,74 , al privilegio grado 8 artt 2754 e 2749 cc n. 8 art 2778 cc, come richiesto. ; - per euro 42.605,22 , al privilegio grado 18 artt 2752 e 2749 cc n. 18 art 2778 cc, come richiesto. ; - per euro 13,78 , al privilegio grado 20 artt 2752 e 2749 cc n. 20 art. 2778 cc, come richiesto. ; - per euro 1.752,34 , al privilegio grado 20 art. 2752 cc u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. come richiesto. ;
		PEC Creditore: lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia riscossione.gov.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 13756881002							Il Liquidatore propone l'ammissione: - per euro 34.453,93, Categoria Chirografari, come richiesto. - per euro 35.595,20 , in privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 cc n. 1 art 2778 cc come richiesto. - per euro 130,56 , al privilegio grado 7 artt. 2758 e 2749 cc n. 7 art 2778 cc come richiesto. ; - per euro 1.540,74 , al privilegio grado 8 artt 2754 e 2749 cc n. 8 art 2778 cc, come richiesto. ; - per euro 42.605,22 , al privilegio grado 18 artt 2752 e 2749 cc n. 18 art 2778 cc, come richiesto. ; - per euro 13,78 , al privilegio grado 20 artt 2752 e 2749 cc n. 20 art. 2778 cc, come richiesto. ; - per euro 1.752,34 , al privilegio grado 20 art. 2752 cc u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. come richiesto. ;

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE			PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo		Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
					- per euro 84,12 , al privilegio grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c., come richiesto. ; - per euro 866,95 , al privilegio grado 20 artt 2752 cc n. 20 art. 2778 cc, come richiesto.			- per euro 84,12 , al privilegio grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c., come richiesto. ; - per euro 866,95 , al privilegio grado 20 artt 2752 cc n. 20 art. 2778 cc, come richiesto.		
4	00-00004 16/04/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE via Fabio Filzi n. 40/F 26100 Cremona CR PEC Creditore: lom.procedure.concorsi@pec.agenziafiscoscossione.gov.it PEC Domiciliatario: PEC Creditore: lom.procedure.concorsi@pec.agenziafiscoscossione.gov.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 13756881002		0,00	1.964,26	0,00	1.964,26	0,00	0,00	1.964,26	0,00
5	00-00005 16/04/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE via Fabio Filzi n. 40/F 26100 Cremona CR PEC Creditore: lom.procedure.concorsi@pec.agenziafiscoscossione.gov.it PEC Domiciliatario: PEC Creditore: lom.procedure.concorsi@pec.agenziafiscoscossione.gov.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 13756881002		60.394,74	10.510,83	60.394,74	10.510,83	0,00	60.394,74	10.510,83	0,00
6	00-00006 17/04/2025 Comune di Milano PEC Creditore: avvocatura@pec.comune.milano.it PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:		0,00	3.911,29	0,00	3.911,29	0,00	0,00	3.911,29	0,00

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO			
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso	
7	00-00007 24/04/2025 PEC Creditore: alessandra.paci@milano.pecavvocati.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	Paci Alessandra	8.450,00	0,00	4.763,08	714,46	2.972,47	4.763,08	714,46	2.972,47
Il liquidatore osserva come la richiesta di ammissione del credito per compensi professionali (€ 7.000,00 di imponibile oltre 15% per spese generali, oltre 4% per cassa previdenza forense e iva, per un totale di € 8.450,00) sia determinata in maniera forfettaria nell'allegata nota pro forma , non controfirmata dal debitore, la quale non fa riferimento per la determinazione di quanto richiesto ai parametri di cui al DM 55/2014 - tabelle pre-fallimentari - cui, tra gli altri, anche il Tribunale di Cremona ha per prassi a riferirsi per la determinazione dei compensi degli advisors legali. Si eccepisce inoltre l'opponibilità alla procedura dell'accordo di conferimento incarico e determinazione forfettaria del compenso allegato alla domanda di ammissione al passivo non avendo lo stesso data certa antecedente l'apertura della procedura liquidatoria. E, comunque, in via subordinata, si eccepisce la rescissione dello stesso per lesione e per ultra dimidium, stante la non congruità delle somme esposte e quindi la sua non opponibilità alla procedura. Dovendosi quindi determinare il compenso dovuto al legale - advisor, appare equo farlo con applicazione dei corretti parametri di cui agli art. 1-11 DM 55/2014 - tabelle DM 147/2022 concernenti la determinazione dei compensi professionali legali tabelle c.d. prefallimentari come di seguito ritenuto congruo. Tabelle di competenza dichiarazione di fallimento, valore passivo tra € 520.000,00 e 1.000.000,00, applicazione dei parametri medi dei compensi e, quindi, come di seguito dettagliato: - € 3.754,00 per compensi oltre accessori di legge. L'importo richiesto di € 7.000,00 oltre accessori di legge risulta pertanto eccedere i limiti di congruità previsti e viene conseguentemente rideterminato in conformità ai parametri tabellari vigenti. Il liquidatore rileva inoltre che le spese generali (15%) non godono del privilegio, pertanto esse, calcolate sul compenso sopra rideterminato, devono essere ammesse al rango chirografo (v. ex multis Cass. 22604/2021, Cass. 13849/2019). Alla luce di quanto sopra, il liquidatore,										
Il liquidatore osserva come la richiesta di ammissione del credito per compensi professionali (€ 7.000,00 di imponibile oltre 15% per spese generali, oltre 4% per cassa previdenza forense e iva, per un totale di € 8.450,00) sia determinata in maniera forfettaria nell'allegata nota pro forma , non controfirmata dal debitore, la quale non fa riferimento per la determinazione di quanto richiesto ai parametri di cui al DM 55/2014 - tabelle pre-fallimentari - cui, tra gli altri, anche il Tribunale di Cremona ha per prassi a riferirsi per la determinazione dei compensi degli advisors legali. Si eccepisce inoltre l'opponibilità alla procedura dell'accordo di conferimento incarico e determinazione forfettaria del compenso allegato alla domanda di ammissione al passivo non avendo lo stesso data certa antecedente l'apertura della procedura liquidatoria. E, comunque, in via subordinata, si eccepisce la rescissione dello stesso per lesione e per ultra dimidium, stante la non congruità delle somme esposte e quindi la sua non opponibilità alla procedura. Dovendosi quindi determinare il compenso dovuto al legale - advisor, appare equo farlo con applicazione dei corretti parametri di cui agli art. 1-11 DM 55/2014 - tabelle DM 147/2022 concernenti la determinazione dei compensi professionali legali tabelle c.d. prefallimentari come di seguito ritenuto congruo. Tabelle di competenza dichiarazione di fallimento, valore passivo tra € 520.000,00 e 1.000.000,00, applicazione dei parametri medi dei compensi e, quindi, come di seguito dettagliato: - € 3.754,00 per compensi oltre accessori di legge. L'importo richiesto di € 7.000,00 oltre accessori di legge risulta pertanto eccedere i limiti di congruità previsti e viene conseguentemente rideterminato in conformità ai parametri tabellari vigenti. Il liquidatore rileva inoltre che le spese generali (15%) non godono del privilegio, pertanto esse, calcolate sul compenso sopra rideterminato, devono essere ammesse al rango chirografo (v. ex multis Cass. 22604/2021, Cass. 13849/2019). Alla luce di quanto sopra, il liquidatore,										
AMMETTE: - € 3.754,00 per compensi professionali legali oltre CPA (€ 150,16) e IVA (858,92) , quale compenso rideterminato secondo i parametri medi tabellari, al privilegio ex art. 2751 bis 1° comma n. 2 c.c.,										

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE			PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo		Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
					PROPONE L'AMMISSIONE di: - € 3.754,00 per compensi professionali legali oltre CPA (€ 150,16) e IVA (858,92) , quale compenso rideterminato secondo i parametri medi tabellari, al privilegio ex art. 2751 bis 1° comma n. 2 c.c., comunque subordinatamente all'emissione della fattura da parte del professionista ; - € 563,10 oltre CPA (€ 22,52) e IVA (€ 128,84) per spese generali (15%), calcolate sul minor importo ammesso, al chirografo; comunque subordinatamente all'emissione della fattura da parte del professionista.			comunque subordinatamente all'emissione della fattura da parte del professionista ; - € 563,10 oltre CPA (€ 22,52) e IVA (€ 128,84) per spese generali (15%), calcolate sul minor importo ammesso, al chirografo; comunque subordinatamente all'emissione della fattura da parte del professionista.		
					Il liquidatore PROPONE invece l'ESCLUSIONE della somma di € 2792,47 quale differenza tra quanto si propone di ammettere e la maggior somma richiesta dall'istante (€ 8450,00).			Il liquidatore ESCLUDE la somma di € 2792,47 quale differenza tra quanto ammesso e la maggior somma richiesta dall'istante (€ 8.450,00).		
8	00-00008 09/05/2025 PEC Creditore: francesco.grilletta@milano.pecavvocati.it PEC Domiciliatario: francesco.grilletta@milano.pecavvocati.it Partita Iva creditore:	Leviticus spv srl c/o Avv. Grilletta Francesco	47.892,86	0,00	30.565,52	1.338,53	15.988,81	35.950,85	846,72	11.095,29
Il Liquidatore propone l'ammissione: Trattasi di credito sorto a seguito di erogazione di mutuo fondiario di originari 40.960,00 in favore di Cristal Café snc di Parisi Manuela e Fabiano Paolo. A garanzia del mutuo è stata concessa ipoteca sull'immobile sito in Vaiano Cremasco via Lelio Basso n. 4, di proprietà dei signori Parisi Manuela e Fabiano Paolo quali terzi datori di ipoteca. L'istante, cessionario del credito dell'originale mutante, chiede l'ammissione al passivo in via privilegiata ipotecaria come di seguito dettagliato: - per euro 2.694,51 , in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 cc , per capitale residuo contratto mutuo fondiario n. 88137 rep e 16272 racc notaio gliani di crema del 22/04/2010 - per euro 27.871,01 , in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 cc, per quota capitale rate scadute ed insolute al 18/02/2014, - per euro 1.335,22 , in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 cc, per quota interessi rate scadute ed insolute al 18/02/2014, - per euro 846,72 , in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 cc, per interessi di mora al 18/02/2014 ; - per euro 3,31 , in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 cc, per rateo interessi al 18/02/2014, - per euro 96,00 , in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 cc , per spese - per euro 15.046,09 , in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 cc , per interessi di mora dal 19/02/2014 al 13/02/2025, A sostegno del privilegio ipotecario, oltre all'altra idonea documentazione inerente la cessione, allega nota di iscrizione										

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE			PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo		Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso

A sostegno del privilegio ipotecario, oltre all'altra idonea documentazione inerente la cessione, allega nota di iscrizione ipotecaria.

Il liquidatore rileva che:

- non risultano documentati nè la data di risoluzione del contratto, nè le spese di € 96,00;
- l'apertura della presente procedura (13/02/2025) è stata preceduta dalla trascrizione in data 11/06/2014, a cura della banca mutuante e dante causa dell'istante, - dell'atto di pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia, pertanto, ai fini del calcolo interessi ex art. 2855 c.c. è da quella data che si deve andare a ritroso;
- l'art. 2855 cc. dispone "qualunque sia la specie di ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione". Si collocano, pertanto, al chirografo gli interessi moratori in quanto non prodotti dal capitale ma dal ritardato pagamento dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza del 2 marzo 2018 n. 4927 e Cass civ sez I, sentenza del 30 agosto 2018 n. 18312).

Si INVITA l'istante a fornire un nuovo dettaglio del calcolo interessi.

- si precisa inoltre che l'istante è creditore anche del sig. Fabiano Paolo, coobbligato solidale, sottoposto alla procedura liquidatoria n. 30/2025 pendente avanti il Tribunale di Milano. Pertanto, ferma restando l'eventuale ammissione del credito per l'intero, ai sensi dell'art. 160 CCII, ove ne sia fornita prova idonea, si precisa sin d'ora che in sede di riparto si procederà a dedurre eventuali somme accreditate all'istante nell'ambito della predetta procedura di liquidazione controllata, nonché delle procedure esecutive riunite rge n. 97/2015 - 182/2014 - 74/2021, pendenti presso il Tribunale di Cremona, eccedendo tuttavia sin s'ora che le dette somme, quando anche attribuite in sede di procedura esecutiva individuale, debbono necessariamente intendersi come meramente provvisorie e sottoposte alla ripartizione ed effettiva attribuzione nell'an e quantum in seno alla presente procedura concorsuale di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra rilevato, allo stato il liquidatore PROPONE l'AMMISSIONE di :
- € 2.649,51 per capitale residuo al 31/01/2014 in via ipotecaria, come richiesto;
- € 27.871,01 per capitale rate insolute in via ipotecaria,

ipotecaria.
A seguito dei rilievi del liquidatore, sono pervenute osservazioni e documentazione in merito alla risoluzione del contratto e al riconteggio interessi. Nulla è pervenuto a giustificazione della somma di € 96,00 a titolo di asserite spese.

Il liquidatore osserva che:

- l'apertura della presente procedura (13/02/2025) è stata preceduta dalla trascrizione in data 11/06/2014 dell'atto di pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia, pertanto, ai fini del calcolo interessi ex art. 2855 c.c. è a quella data che si deve aver riguardo;
- l'art. 2855 comma 2 c.c. dispone "qualunque sia la specie di ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione";
- si collocano, invece, al chirografo gli interessi moratori in quanto non prodotti dal capitale ma dal ritardato pagamento dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza del 2 marzo 2018 n. 4927 e Cass civ sez I, sentenza del 30 agosto 2018 n. 18312).

Gli ulteriori interessi maturati successivamente vanno si riconosciuti al grado ipotecario, ma ex art. 2855 comma 3 c.c. essi vanno conteggiati al tasso legale e sino alla data di intervenuta vendita del bene garantito (nel caso di specie luglio 2024). Su tutte vedasi, oltre il dettato normativo, Cass. civ. Sez. III n. 17044/2014, relatore De Stefano.

- si precisa, infine, che l'istante è creditore anche del sig. Fabiano Paolo, coobbligato solidale, sottoposto alla procedura liquidatoria n. 30/2025 pendente avanti il Tribunale di Milano. Pertanto, ferma restando l'ammissione di credito nella presente procedura liquidatoria, del credito per l'intero, ai sensi dell'art. 160 CCII, si precisa sin d'ora che in sede di riparto si procederà a dedurre eventuali somme accreditate all'istante nell'ambito della predetta procedura di liquidazione controllata, nonché delle procedure esecutive riunite rge n. 97/2015 - 182/2014 - 74/2021, pendenti presso il Tribunale di Cremona, eccedendo tuttavia sin s'ora che le dette somme, quando anche attribuite in sede di procedura esecutiva individuale, debbono necessariamente intendersi come meramente provvisorie e sottoposte alla ripartizione ed effettiva attribuzione nell'an e quantum e graduazione in seno alla presente procedura concorsuale di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra rilevato il liquidatore AMMETTE:
- € 2.649,51 per capitale residuo al 31/01/2014 in via ipotecaria,
- € 27.871,01 per capitale rate insolute in via ipotecaria,

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 PARISI MANUELA

Tribunale ordinario di Cremona - G.D. : Dott. ANDREA MILESI - Liquidazione controllata: PARISI MANUELA (4/2025)
Liquidatore: Avv. Paola Gerola

Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE			PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO			
		Privilegio	Chirografo		Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso	
9 00-00009 09/05/2025	OCC CAMERE DI COMMERCIO DI COMO - LECCO, CREMONA, MILANO, MONZA BRIANZA, LODI, PAVIA, VARESE VIA MERA VIGLI N. 9/B 20123 MILANO MI	6.031,78	0,00	6.031,78	0,00	0,00	6.031,78	0,00	0,00		
				come richiesto; - € 1.338,53 per quota interessi delle rate insolute e rateo interessi al 18/02/2014, al chirografo. Il liquidatore, invece, PROPONE L'ESCLUSIONE di : - € 15.892,81 quali interessi di mora maturati dal 18/02/2014 al 13/02/2025 (data di apertura della liquidazione Parisi); - € 96,00 quali spese non documentate.				- € 1.338,53 per quota interessi delle rate insolute e rateo interessi al 18/02/2014, al privilegio ipotecario, - € 1.119,80 per quota interessi convenzionali annata in corso al pignoramento, al privilegio ipotecario, - € 2.927,00 per interessi legali dal 01/01/2015 (fine anno in corso all'atto del pignoramento) sino alla vendita 18/07/2024, al privilegio ipotecario; - € 846,72 per interessi di mora, al grado chirografo.			
				Il liquidatore ESCLUDE: - € 11.044,29 quali maggiori somme a titolo di interessi non giustificati/dovuti; - € 96,00 quali spese vive rimaste non documentate.				Il liquidatore ESCLUDE: - € 11.044,29 quali maggiori somme a titolo di interessi non giustificati/dovuti; - € 96,00 quali spese vive rimaste non documentate.			
				Il Liquidatore propone l'ammissione: - per euro 6.031,78 , Categoria Prededuzioni , come richiesto. (si precisa che trattasi di credito residuo di cui al preventivo e accordo ex dm 202/2014 del 23/09/2024 di € 6.011,38 per capitale, rimborso 15% spese generali e Iva oltre ad € 20,40 per spese vive sostenute e documentate).				IL LIQUIDATORE AMMETTE: - per euro 6.031,78 , Categoria Prededuzioni privilegiati, come richiesto. (si precisa che trattasi di credito residuo di cui al preventivo e accordo ex dm 202/2014 del 23/09/2024 di € 6.011,38 per capitale, rimborso 15% spese generali e Iva oltre ad € 20,40 per spese vive per notifiche sostenute e documentate).			
PEC Creditore: segreteriaocc@legalmail.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 9742550155											

RICHIESTA DEL CREDITORE				PROPOSTA DEL LIQUIDATORE				CREDITO AMMESSO			
		Privilegio	Chirografo			Privilegio	Chirografo			Privilegio	Chirografo
Tot. cron: 9		488.829,30		172.795,32		185.406,87		300.418,55		175.799,21	
Totale somme		488.829,30		172.795,32		185.406,87		300.418,55		175.799,21	

469.783,27 52.533,14 142.770,95